

*Paolo Geremia\**

## **La prassi forense tra deontologia e retorica L'azione dell'avvocato tra deontologia, argomentazione, retorica e contraddittorio**

### **Premessa**

Nello svolgere la propria professione l'avvocato deve anche confrontarsi con una pluralità di interessi, diritti e doveri imposti dall'ordinamento e soggetti a continuo bilanciamento. Tale situazione è causata dalla pluralità di fonti nazionali e sovranazionali che debbono essere prese in seria considerazione.

Tra dette norme spiccano quelle deontologiche, le quali sono appositamente preposte a guidare l'esercizio della professione forense nella maniera corretta, coniugando la tutela dell'assistito e l'integrità dell'intera categoria professionale.

Benché a prima vista possano apparire come meri precetti etici o morali, l'importanza di tali norme e principi è messa in evidenza anche dal fatto che il loro mancato rispetto comporta per i professionisti una serie di conseguenze, soprattutto a livello disciplinare.

In questa sede, si intende prendere in analisi un particolare momento del lavoro dell'avvocato, ossia la sua azione in sede processuale, bilanciata a partire da norme e principi deontologici e costituzionali, analizzando anche il principio del contraddittorio e lo specifico contesto retorico-argomentativo del procedimento giudiziario.

Infatti, nello svolgimento della propria funzione, il professionista deve sapersi muovere in aula utilizzando le proprie abilità retoriche ed argomentative secondo i limiti imposti dalla deontologia ed in ossequio ad una formazione discorsiva della verità processuale, garantendo comunque la difesa dell'assistito quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento<sup>1</sup>.

\* Dottore in Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Trento; praticante avvocato c/o Ordine degli Avvocati di Trento

<sup>1</sup> Cfr. art. 24 Cost.

A tal riguardo, proprio la retorica e l'argomentazione sono rilevanti in ambito deontologico perché, determinando una certa interconnessione con i concetti di verità e fedeltà, concorrono a definire gli equilibri della prassi forense.

### Le fonti deontologiche della retorica forense

In via preliminare occorre indicare brevemente le disposizioni deontologiche che maggiormente rilevano in tema di retorica forense, così da definire il quadro deontologico-normativo entro cui si sviluppano alcune implicazioni giuridico-filosofiche legate all'azione retorico-argomentativa dell'avvocato ed inerenti al rapporto tra retorica e verità processuale.

Premettendo qualche cenno storico, la fonte regolativa dell'operare degli avvocati è la deontologia forense, presente da tempo nell'ordinamento giuridico italiano in una prima fase con norme consuetudinarie all'interno dell'avvocatura.

Dopo l'iniziale esperienza del primo codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nel 1997<sup>2</sup>, v'è stato l'avvento della legge professionale n. 247/2012, che delegava al C.N.F. il compito di redigere un nuovo codice avente effettiva forza di legge. La fonte principale della deontologia forense oggi è, quindi, il nuovo codice deontologico forense – approvato dal C.N.F. nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014 – ove sono compendiate le norme deontologiche che guidano l'azione dell'avvocato tra i binomi verità-fedeltà ed argomentazione-retorica.

Andando nel dettaglio nelle disposizioni che più rilevano in questa sede, l'art. 10 (Dovere di fedeltà) del nuovo Codice Deontologico Forense prevede che: *“L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa”*<sup>3</sup>.

Secondo tale disposizione deontologica, dunque, l'avvocato è tenuto al rispetto del dovere di fedeltà in funzione della migliore difesa del proprio assistito, senza però incorrere nelle illecite condotte del favoreggiamento e del patrocinio infedele, punite dall'ordinamento rispettivamente dagli artt. 378 e 380 del codice penale; si tratta quindi di un dovere etico e deontologico a tutela del metodo e dell'essenza dell'avvocato, il quale deve

<sup>2</sup> Cfr. F. Puppo, *La deontologia forense nell'età della codificazione*, in M. Manzin, P. Moro (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè Editore, Milano 2010.

<sup>3</sup> Art. 10 Codice Deontologico Forense (G.U. 16 ottobre 2014, n. 241).

essere attento nell'agire correttamente nell'interesse precipuo dell'assistito e rimanere sempre libero ed indipendente, in ossequio alla sua funzione sociale<sup>4</sup>.

Inoltre, merita particolare attenzione anche quanto disposto dall'art. 50 (Dovere di verità), per il quale:

*1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato<sup>5</sup>.*

In relazione al dovere di verità, è opportuno rilevare una duplicità di aspetti, volti a garantire la miglior difesa possibile da parte del legale, sempre nel rispetto delle norme di procedura e lasciando al Pubblico Ministero la ricerca della verità (fattuale o materiale) con i limiti che ne derivano<sup>6</sup>.

In primo luogo, si può apprezzare il solo divieto di "introdurre" elementi falsi e non di "non utilizzare" elementi falsi in sede processuale.

In secondo luogo, è bene rimarcare come il divieto di utilizzo e la possibilità di rinunciare al mandato si riferiscono esplicitamente ad elementi falsi provenienti dal proprio assistito, consentendo, quindi, il loro impiego qualora siano inseriti da altri attori della scena processuale all'interno del procedimento.

Analizzando tali punti, emerge come in tali disposizioni deontologiche – nonostante la possibilità di utilizzare elementi falsi nei propri discorsi – non vi sia alcun divieto per il difensore di impiegare mezzi eminentemente retorici all'interno del processo; anzi, proprio il cosciente utilizzo di elementi falsi introdotti da altri a vantaggio del proprio assistito non solo costituisce attività lecita, ma può anche risultare determinante in termini di strategia processuale.

Sul punto, al fine di evitare una grossolana equiparazione dei mezzi retorici impiegabili con gli elementi di prova falsi e la conseguente estromissione dell'uso della retorica in ambito giudiziale, occorre puntualizzare come l'impiego di tali elementi non attiene precipuamente alla fase argomentativo-retorica dell'avvocato, ma al più alla preliminare fase topica, ossia di scelta strategica degli argomenti.

<sup>4</sup> Cfr. E. Randazzo (a cura di), *Il penalista e il nuovo codice deontologico*, Giuffrè, Milano 2014.

<sup>5</sup> Art. 50 Codice Deontologico Forense (G.U. 16 ottobre 2014, n. 241).

<sup>6</sup> Cfr. E. Randazzo, *Deontologia e tecnica del penalista*, Giuffrè Editore, Milano 2005.

Pertanto, una volta stabiliti i limiti deontologico-processuali che presidono la selezione degli argomenti da parte del legale, ecco che gli stessi costituiranno la base informativa del ragionamento difensivo, il quale dovrà formare inferenze argomentative logicamente e giuridicamente corrette, ma anche retoricamente convincenti; tali costruzioni – come si vedrà nel seguito – parteciperanno nella formazione della verità processuale nella cornice del contraddittorio tra le parti.

Dunque, operate tali precisazioni, dalle succitate disposizioni deontologiche si evince come la figura dell'avvocato si muova sempre in una situazione di delicatissimo equilibrio tra il proprio ruolo pubblico e la tutela dei diritti privati del proprio assistito<sup>7</sup>, come se il difensore avesse una doppia natura, quasi fosse una sorta reincarnazione dell'antica e suggestiva divinità romana Giano bifronte.

Sulla prima faccia si leggono il rispetto e la correttezza (anche argomentativa) che devono contraddistinguere il difensore in relazione alla formazione di un rapporto di fiducia con il cliente, nell'approccio che deve avere con gli altri agenti della scena processuale e, ovviamente, nella corretta articolazione logico-giuridica dei propri argomenti difensivi. Si tratta di condotte che – almeno in linea teorica – ben si armonizzerebbero con l'ideale di un confronto argomentativo puro che – come si vedrà – viene difeso dalle teorie dell'argomentazione.

Tuttavia, sull'altra faccia si manifesta l'esigenza che l'avvocato si adoperi con ogni mezzo retorico possibile per realizzare la miglior difesa del proprio assistito, financo selezionando in fase topica elementi falsi: "l'avvocato, stante il suo specifico ruolo, svolge un discorso che è un agire strategico, cioè volto al perseguimento di un obiettivo che gli si pone, che è predeterminato"<sup>8</sup>. Ciò parrebbe mettere a repentaglio le aspirazioni di raggiungimento della verità in ambito processuale, la quale però – come si vedrà – può essere intesa in un modo compatibile con tale approccio retorico.

### **Argomentazione e retorica: un rapporto dicotomico**

Con la lettura ed analisi della normativa deontologica forense si è definita l'attività dell'avvocato come una azione condotta a cavallo tra retorica ed argomentazione; a questo punto occorre però definire in termini

<sup>7</sup> Cfr. M. La Torre, *Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense*, in M. Manzin, P. Moro (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, cit.

<sup>8</sup> L. Gianformaggio, *L'argomentazione giuridica interpretativa: avvocati e giudici*, in A. Marini Mariani (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè Editore, Milano 2003, p. 130.

più precisi a cosa ci si stia riferendo quando si parla appunto di retorica ed argomentazione singolarmente considerate, così da meglio individuarne l'effettiva correlazione, soprattutto in tema di attività difensiva e deontologia professionale.

Nel dettaglio, la retorica e la pura argomentazione hanno sempre avuto un rapporto di *"odi et amo"*, in bilico tra verità e relativismo, proprio in funzione dell'azione di persuasione retorica.

Tradizionalmente, infatti, si è tentato di distinguere nettamente tra un uso puramente argomentativo del linguaggio ed un impiego retorico delle parole: il primo si caratterizzerebbe per discorsi condotti esclusivamente con mezzi leciti e costruiti sulla sola coerenza logico-razionale, mentre il secondo parrebbe distinguersi per l'utilizzo anche di mezzi "illeciti" (es. fallacie del ragionamento) o, comunque, di qualunque strategia o formula necessaria a fini puramente persuasivi.

Dunque, l'argomentazione pura e semplice consisterebbe proprio nel creare ragionamenti validi e corretti dal punto di vista eminentemente razionale e (dia-)logico, formando inferenze con una fertile connessione tra premesse e conclusioni. In tale ottica, il confronto con uno o più interlocutori potrebbe, pertanto, svolgersi in maniera da consentire al destinatario di operare un perfetto controllo logico-razionale degli argomenti e della connessione tra gli stessi, così da poterlo convincere della effettiva bontà e validità del ragionamento, coincidente con la sua verità.

In ambito giudiziario e processuale lo spirito argomentativo si articola negli atti e nelle arringhe degli avvocati, le quali si sviluppano con costruzioni giuridico-argomentative in grado di rendere manifeste inferenze valide in fatto ed in diritto, facendo in modo che esse possano poi essere ben verificate dal controllo logico e razionale del giudice o della controparte; parimenti, l'obbligo di motivazione delle sentenze<sup>9</sup> impone che esse siano adeguatamente argomentate e giustificate per consentire il controllo argomentativo delle parti, anche a tutela delle loro prerogative d'impugnazione.

L'argomentazione, tuttavia, viene così intesa solamente nel proprio stato logico puro, mentre, talvolta, sembra risultare "inquinata" nel momento in cui viene accostata alla retorica – o meglio la "cattiva retorica" – che può edulcorare il discorso al punto di contaminarne apprezzabilità e veridicità, proprio in ragione della predominanza di finalità puramente persuasive volte ad ottenere il convincimento altrui con ogni mezzo, anche a dispetto della verità o validità del ragionamento.

In altri termini, sembrerebbe possibile distinguere tra lo studio della retorica come pura persuasione applicata ad un qualsiasi argomento

<sup>9</sup> Cfr. art. 111 co. 6 Cost.

e l'analisi della validità logico-linguistica tra argomenti. Si tratta della disgiunzione tra retorica, intesa come studio della persuasione, e teoria dell'argomentazione<sup>10</sup>.

La retorica, infatti, intesa nel solo senso sofistico-gorgiano, proprio perché esplicitamente indirizzata alla pura persuasione, non consente – o almeno rende più difficile – al proprio interlocutore di scovare le eventuali fallacie presenti nella propria esposizione, le quali sono appositamente strutturate per essere rilevate semmai solo da coloro i quali ne conoscano già la natura<sup>11</sup>.

Tale approccio, quindi, può essere malvisto, poiché l'interesse per la verità sembra cedere il passo all'interesse per la sola vittoria nell'agone discorsivo, dove – se necessario – il vero deve apparire falso ed il falso vero<sup>12</sup>. Per dirla diversamente, la tecnica di persuasione per Gorgia non è:

volta alla reale soluzione di problemi o allo svisceramento di questioni fondamentali, ma quale mero strumento di persuasione al fine del raggiungimento del potere. Così ogni cosa, qualunque tesi, è equivalente a un'altra, essendo, alla bisogna, intercambiabili tra loro in vista del fine da perseguire<sup>13</sup>.

Infatti, nell'omonimo dialogo platonico, è lo stesso Gorgia ad accogliere come perfetta la formulazione di Socrate che, cercando di definirla, descrive la retorica sofistica-gorgiana quale: “*fattrice di persuasione e che tutta la sua opera e la sua stessa essenza hanno questo fine*”<sup>14</sup>; poco più avanti nel dialogo è ancora Gorgia – in risposta alle incalzanti richieste di specificazione di Socrate su quale peculiare specie di persuasione realizzi l'arte retorica dei sofisti – a dichiarare: “Sostengo, Socrate, che la persuasione retorica è quella che ha luogo nei tribunali e in altri luoghi ove si riunisce la folla, come già prima dicevo, e che oggetto di tale persuasione è il giusto e l'ingiusto”<sup>15</sup>, concludendo poi che la persuasione propriamente retorica attiene alla sfera della credenza e non della conoscenza, ossia della verità.

Ciò non di meno, in ambito giudiziario la retorica risulta evidentemente un importante fattore dell'azione dell'avvocato, il quale non può certo limitarsi alla mera correttezza dell'articolazione logico-formale di argomenti giuridici, ma deve anche fare in modo di persuadere efficacemente

<sup>10</sup> Cfr. F. D'Agostini, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Bollati Boringhieri, Torino 2015.

<sup>11</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>12</sup> Cfr. A. Schopenhauer, *L'arte di ottenere ragione*, Adelphi, Milano 1991.

<sup>13</sup> S. C. Sagnotti, *Forme e momenti del ragionare nel diritto*, Giappichelli Editore, Torino 2005, p. 27.

<sup>14</sup> Platone, *Gorgia*, Economica Laterza, Bari 1997, p. 17.

<sup>15</sup> Ivi, p. 21.

un interlocutore qualificato quale è il giudice, tutelando così al massimo livello gli interessi del proprio assistito in ossequio al proprio impegno professionale e deontologico.

Il connubio tra teorie dell'argomentazione e persuasione retorica – come si vedrà – non deve però essere necessariamente visto in ottica negativa e, nello specifico, la retorica forense non è da ricondursi forzatamente a quella sofistica. Infatti, il difensore si muove in uno specifico contesto istituzionalizzato, dove la verità indagata non è né la sola verità del fatto né la sola verità della validità logico-formale, ma si tratta di una categoria autonoma, ossia la verità processuale, che – nella cornice del contraddittorio delle parti<sup>16</sup> – ammette l'uso di una certa retorica distante dal mero relativismo sofistico.

### **L'esempio del Decalogo della buona argomentazione**

Procedendo con ordine, per opporsi all'opportunismo strategico dei più vari mezzi retorici, le teorie dell'argomentazione hanno tentato di stigmatizzare schemi di perfetto e leale confronto tra parlanti.

In questa sede si richiama – in breve ed a titolo esemplificativo – il nucleo centrale di una delle più importanti (e probabilmente una delle più complete) tra le teorie argomentative, ossia quella elaborata dalla Scuola di Amsterdam di F. H. van Eemeren e R. Grootendorst, i quali hanno sintetizzato una serie di regole note come il “Decalogo della buona argomentazione” o “Comandamenti pragma-dialettici”<sup>17</sup>, per i quali la discussione puramente argomentativa:

è un tipo particolare di discussione informativa: elementi informativi ed elementi argomentativi sono intrecciati in vista di un preciso scopo solutorio. Dopo che i partecipanti si sono resi conto di avere punti di vista diversi, la discussione non mira ad informare qualcuno ma a convincere l'altra parte che il proprio punto di vista è preferibile<sup>18</sup>.

Tale richiamo è utile per comprendere come dovrebbero funzionare idealmente le dinamiche processuali, qualora esse fossero condotte nel pieno rispetto del galateo difeso e studiato dalle teorie argomentative, dunque totalmente privo di qualsivoglia artificio retorico-sofistico e basato sulla sola correttezza logico-formale degli argomenti giuridici impiegati.

<sup>16</sup> Cfr. art. 111 co. 2 Cost.

<sup>17</sup> Cfr. S. Tomasi, *Teorie dell'argomentazione. Un'analisi comparata delle principali teorie argomentative contemporanee con profili applicativi al processo penale* (Doctoral Thesis), Università degli Studi di Trento A.A. 2010/2011.

<sup>18</sup> Ivi, p. 118.

Venendo al dettaglio, lo scopo dei comandamenti pragma-dialettici è quello di imporre una attenzione particolare all'etica del discorso per consentire alla discussione argomentativa – attraverso la combinazione di conflitto e correttezza – di svolgersi in modo ragionevole ed efficace sia attraverso l'eliminazione preventiva di qualsiasi fallacia logica del ragionamento, sia favorendo – all'occorrenza – l'individuazione delle stesse nel momento in cui venga a mancare il rispetto dei dettami del decalogo.

In sostanza, preferendo in ogni caso un confronto perfettamente leale e scevro da fallacie o artifici retorici *ab initio*, attraverso la corretta applicazione dei comandamenti pragma-dialettici diviene possibile sottoporre ad un rigoroso controllo logico-razionale anche gli argomenti farciti dai più vari mezzi retorici.

Ciò è funzionale a pervenire ad una soluzione ragionevole della disputa, la quale fallirebbe qualora venisse contaminata da una fallacia<sup>19</sup>. Così, tale fallimento viene scongiurato da un controllo regolamentato che opera – come detto – tanto nella fase preliminare del confronto, quanto nel suo svolgimento e persino nella definizione delle conclusioni; insomma, si tratta di un controllo logico ed argomentativo complessivo.

In sintesi, lo scopo del decalogo è la formazione di un discorso nel quale in ogni fase non vengano compiute mosse che possano impedire o ostacolare la risoluzione di una divergenza di opinioni; in altri termini: “Un dibattito si dice razionale quando i partecipanti accettano alcune regole basilari della discussione: regole che si suppongono condivise, e che costituiscono le condizioni perché la discussione si svolga in modo proficuo”<sup>20</sup>.

Le norme del decalogo – alle quali spesso corrisponde una specifica speculare fallacia – sono le seguenti, qui parafrasate:

1. Le due parti non devono ostacolarsi nella possibilità di avere dubbi o riserve (*Freedom rule*);
2. Chi esprime un'opinione deve essere pronto a difenderla a richiesta del proprio interlocutore (*Burden of proof rule*);
3. Non è consentito criticare una tesi che non sia stata realmente avanzata dalla controparte (*Standpoint rule*);
4. Una confutazione o argomento deve essere sempre rilevante e pertinente alla tesi cui si riferisce (*Relevance rule*);
5. Non è consentito attribuire alla controparte premesse implicite né rifiutarsi di assumere l'onere della prova per le premesse che sono state lasciate inesprese (*Unexpressed premise rule*);
6. Gli argomenti sono validi se implicano un punto di partenza autenticamente comune ai due interlocutori (*Starting point rule*);

<sup>19</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>20</sup> F. D'Agostini, *op. cit.*, p. 28.

7. La difesa di una tesi deve rispettare gli schemi argomentativi comunemente accettati, ossia essere logicamente valida (*Validity rule*);

8. Un ragionamento presentato come formalmente conclusivo non può essere logicamente invalido o raggiunto con uno schema argomentativo inadatto (*Argument scheme rule*);

9. Il sostenitore di una difesa perdente deve accettare di cambiare posizione, ossia non possono essere sostenute tesi raggiunte in modo non conclusivo e, viceversa, non possono essere messe in dubbio tesi già definite in modo conclusivo (*Closure rule*);

10. La formulazione di tesi e argomenti deve essere condotta conformemente all'uso linguistico più chiaro possibile sul piano dichiarativo e interpretativo (*Usage rule*).

### La svolta argomentativa ed il contesto giudiziale

Fin qui si è telegraficamente indicato ciò che, secondo il decalogo della buona argomentazione (o comunque secondo le teorie dell'argomentazione *lato sensu*), dovrebbe accadere in un contesto argomentativo ideale e scevro dalla "cattiva retorica" e dalle fallacie logiche del ragionamento. Tuttavia, nel concreto si possono dare ambiti in cui la "cavalleria" della parola si pone in condizioni assai più particolari e la netta divisione tra argomentazione – pura logica – e retorica – pura persuasività – va scemando, rendendo quasi necessaria una visione comprensiva di ambedue.

In altri termini, in tali contesti viene meno la netta distinzione tra validità argomentativa (assoluta ricerca della verità logica) e relativismo retorico (puro interesse per la vittoria persuasivamente conquistata) in nome di una valutazione comprensiva delle due, ove la categoria fondamentale diviene quella del verosimile (o ragionevole) in rapporto allo specifico contesto linguistico e sociale di riferimento: non si tratta solo di validità logica o persuasione estremizzata, ma nel terreno delle opinioni si indaga la verità nelle forme del ragionevole o verosimile operando una analisi:

della natura, della funzione e dei limiti del discorso persuasivo distinto da quello dimostrativo, volta a determinare e a delimitare il campo del "ragionevole" d'istinto tanto dal razionale puro quanto dall'irrazionale, a illustrare e a precisare il posto della ragione nel mondo dei valori<sup>21</sup>.

Nel campo della filosofia del diritto, e della filosofia in generale, l'apertura – o meglio riapertura – del dibattito alla fertile coniugazione del di-

<sup>21</sup> N. Bobbio, *Prefazione* a C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Giulio Einaudi Editore, Torino 1966, p. XIV.

scorso argomentativo con il discorso retorico si ha nel Novecento con la cosiddetta “*Svolta argomentativa*” in un clima culturale ove le teorie della comunicazione linguistica iniziano a studiare l’interazione tra il parlante e l’uditorio particolare, ponendo l’attenzione sulla matrice soggettiva del discorso argomentativo e retorico a seconda dell’uso delle parole e degli argomenti: insomma, il discorso vero non è più solo quello valido logicamente secondo i meri parametri dimostrativi della scienza formale, ma possono formularsi discorsi veri (o verosimili) che siano tanto corretti – ossia validi – quanto convincenti – dunque retorici – a seconda del contesto comunicativo concreto di riferimento.

Tra gli studi che hanno contribuito al rilancio della valenza aletica del discorso argomentativo non puramente logico-dimostrativo non si può non ricordare in questa sede – anche se in maniera telegrafica – la celebre visione di Stephen Toulmin espressa nell’opera “*Gli usi della argomentazione*” del 1958.

In tale opera Toulmin, infatti, mostra come qualunque scienza – soprattutto la scienza del diritto – sia costruita non sulla deduzione logica, ma sull’argomentazione a partire da casi concreti, ove si necessita di criteri di giustificazione in opposizione ad un ipotetico interlocutore; nella visione toulminiana, infatti, la logica formale – dunque, in un certo senso, l’argomentazione in senso stretto – è meramente monologica, ossia con premesse e regole già fissate, e dovrebbe riscoprire le proprie origini dialogiche nelle forme dell’argomentazione, anche sviluppata retoricamente.

In estrema sintesi, nell’accezione di Toulmin, l’argomentazione consiste in un modello di analisi e valutazione di qualsiasi discorso, ove si possono enucleare gli enunciati che svolgono il ruolo di dati, garanzie, condizionatori modali<sup>22</sup>.

La struttura del modello toulminiano prevede che il ragionamento debba sostenere una data asserzione (*claim*), la quale viene giustificata a partire da dati ed argomenti (*data*) che inferiscono verso una certa conclusione. Tale inferenza viene garantita da proposizioni generali (*warrants*), normalmente implicite, a loro volta sostenute dal *backing*, ossia il fondamento delle garanzie. A tali elementi si aggiungono i qualificatori modali che specificano il tipo di rapporto tra dati, garanzie e conclusioni. In ultimo, per saggiare ulteriormente la tenuta dell’inferenza, si hanno le condizioni di eccezione o riserva (*rebuttal*), che ipotizzano le obiezioni che potrebbero essere mosse al ragionamento.

In sostanza, l’opera toulminiana inaugura l’idea per la quale possa sussistere una logica argomentativo-retorica come “*giurisprudenza generalizzata*”<sup>23</sup> applicabile a qualsiasi ramo del sapere.

<sup>22</sup> Cfr. S. Tomasi, *op. cit.*

<sup>23</sup> A. Cattani, *Sei autori in cerca di un personaggio. La svolta del 1958*, in A. Cattani, P. Cantù, I. Testa, P. Vidali (a cura di), *La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e*

Un altro importante studio che ha di certo contribuito in maniera ancora più esplicita alla riabilitazione del valore aletico della retorica in ambito argomentativo è stato di certo il lavoro di Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca nel famoso *“Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica”* sempre del 1958, ove appunto viene rivalutata la retorica come un’arte persuasiva sulla base di argomenti validi<sup>24</sup> e persuasivi a seconda del contesto di riferimento.

Nella prefazione italiana del 1966 di Norberto Bobbio all’opera perelmaniana, infatti, si osserva come:

il punto principale è quello che mostra la connessione necessaria tra il discorso argomentativo e la presenza di un uditorio: ciò che caratterizza la prova argomentativa rispetto alla prova razionale e il riferimento ad un uditorio, di cui il soggetto argomentante deve tener conto e da cui quindi la scelta è il modo dell’argomentare sono condizionati<sup>25</sup>.

Si tratta, dunque, di un ragionamento dialettico che si muove da premesse opinabili e non fissate *ex ante* per giungere a conclusioni corroborate dalla forza ed efficacia dei processi di giustificazione ad esse sottesi<sup>26</sup>.

In sostanza, Perelman riporta in auge la discussione sulla logica giuridica, conferendo nuovamente centralità all’ambito giudiziale – in termini retorici – rispetto al momento normativo<sup>27</sup> ove:

Scopo del ragionamento giuridico [ ] non è dunque dichiarare ciò che una disposizione normativa di per sé prescrive in rapporto ad un caso concreto, quanto piuttosto giustificare la decisione giudiziale confutando le tesi contrapposte che possono essere sostenute in sede processuale<sup>28</sup>.

Calando tale visione in ambito forense, le tesi difensive degli avvocati, dunque, non possono essere costituite dalla sola correttezza logica degli argomenti normativi e giurisprudenziali, ma devono anche essere elaborate retoricamente affinché possano essere convincenti nello specifico contesto processuale.

Richiamati assai brevemente a titolo esemplificativo due dei maggiori contributi che hanno inaugurato la rifioritura della retorica, risulta ancor

*Toulmin*, Loffredo Editore University Press, Napoli 2009, p. 46.

<sup>24</sup> Cfr. S. Tomasi, *op. cit.*

<sup>25</sup> N. Bobbio, *op. cit.*, p. XV.

<sup>26</sup> Cfr. D. Canale, *Il ragionamento giuridico*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli Editore, Torino 2013.

<sup>27</sup> Cfr. S. Tomasi, *op. cit.*

<sup>28</sup> D. Canale, *Il ragionamento giuridico*, cit., p. 326.

più manifesto come il contesto che stigmatizza al meglio la commistione tra correttezza argomentativa e sapiente impiego di strategie retoriche è proprio la scena processuale, nella quale, infatti, l'avvocato – come già accennato – nell'utilizzare il proprio repertorio retorico in maniera più o meno “leale”, si deve confrontare con doveri deontologici apparentemente contrastanti, calandosi pertanto in un'area d'ombra tra la fedeltà verso il proprio assistito e la corretta espletazione del proprio ruolo istituzionale nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

Non a caso, la tradizione riconduce la nascita della retorica all'ambito forense in cui nel V secolo a.C. Corace e Tisia diedero i primi impulsi allo studio sistematico di tale materia; infatti: “sembra che essi abbiano teorizzato scientificamente le tecniche della dimostrazione, e, più precisamente, le tecniche della dimostrazione non del vero ma del verosimile, non del necessario ma dell'opinabile, che appunto il campo della controversia giuridica”<sup>29</sup> ed infatti è ancora Bobbio ad ammettere la preminenza del contesto processuale in tali materie, asserendo che: “La teoria dell'argomentazione ha infine un interesse specialissimo, si dica pure preminente, per il filosofo del diritto e per il giurista: la controversia giudiziaria, del resto, è sempre stata la principale fonte di osservazioni per la retorica di tutti i tempi”<sup>30</sup>.

Tuttavia, nonostante l'apporto positivo delle teorie toluiniana e perelmaniana, non si può non osservare con un certo rammarico come il delicato equilibrio che contraddistingue l'operare del difensore in condizioni di penombra tra verità e persuasione abbia talvolta indotto – e spesso continua ad indurre – all'erronea e limitata opinione per la quale:

il ragionamento dell'avvocato subisca una sorta di inquinamento logico per l'esigenza di usare, pur rispettando i limiti dell'etica professionale, ogni mezzo utile a far prevalere la tesi favorevole al cliente. L'argomentazione dell'avvocato, non avendo come scopo quello di giustificare una decisione, ma quello di difendere il cliente, non sarebbe tenuta a osservare principi di correttezza, chiarezza e informatività quando questi possono nuocere alla persuasione del giudice: in questo caso sarebbero gli scopi che determinano i mezzi, o meglio che li giustificano<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> S.C. Sagnotti, *op. cit.*, p. 15.

<sup>30</sup> N. Bobbio, *op. cit.*, p. XVIII.

<sup>31</sup> A. Marini Mariani, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. Vincenti, A. Marini Mariani, F. Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa University Press, Pisa 2013, p. 73.

## La retorica forense e la retorica aristotelica

Fatte tali premesse e superata la rigida distinzione tra verità e persuasione che si era consolidata pure nel mondo della filosofia del diritto (anche ad opera del positivismo giuridico<sup>32</sup>), si è mostrato come nella realtà dei fatti vi siano situazioni concrete – ed il contesto giudiziale ne è uno dei più eminenti esempi – in cui logica argomentativa e persuasione retorica si combinano e completano vicendevolmente in funzione di una soluzione ragionevole o verosimile per il soddisfacimento di esigenze strutturali e logico-fattuali di ogni situazione (ad esempio condizionate da matrici emotive, passionali o psicologiche).

Il punto fondamentale che, quindi, mette in luce questa connessione tra argomentazione e retorica è – come già evidenziato – rintracciabile proprio nell'importanza del contesto in cui lo scambio logico e linguistico si cala. Pertanto, appare necessario tarare i discorsi a seconda delle circostanze, ossia dell'uditorio particolare di riferimento, anche alla luce della variabilità degli strumenti argomentativi e retorici consentiti.

All'interno di ogni ambito, infatti, occorre sia formulare inferenze argomentative feconde e razionalmente controllabili, sia rendere efficaci e persuasivi tali ragionamenti in modo che possano convincere maggiormente lo specifico destinatario.

Tale meccanismo è tipico della retorica, ma non della “cattiva retorica”, bensì di una retorica ancillare alla argomentazione, ossia uno strumento utile a rendere il più efficace possibile un ragionamento già di per sé corretto e necessitante di un ulteriore ausilio per raggiungere la piena adesione dell'uditorio.

In sostanza, occorre tenere presenti i limiti di una retorica estetica, la quale è strettamente correlata al momento ineliminabile dell'argomentazione ed è capace di concorrere, con mezzi specifici, a raggiungere lo scopo ultimo di tutta la retorica, non intesa nella sua accezione scettica e gorgiana<sup>33</sup>.

A dire il vero, l'attenzione al contesto ed all'uso retorico relativo ad esso è un oggetto di studio molto antico e appartenente ad una lunghissima tradizione gius-filosofica, la quale trova il proprio punto d'origine in uno dei massimi esponenti della filosofia occidentale, ossia niente meno che Aristotele, che aveva ampiamente anticipato la visione della nuova retorica perelmaniana.

Infatti, anche il discorso retorico-argomentativo di Perelman si basa

<sup>32</sup> Cfr. A. Gentili, *L'argomentazione nel discorso prescrittivo: verità e persuasione*, in A. Marini Mariani (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, cit.

<sup>33</sup> Cfr. F. Cavalla, *La via retorica alla verità*, in U. Vincenti, A. Marini Mariani, F. Cavalla, *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, cit.

fortemente sul triangolo retorico di Aristotele, per cui ogni discorso è composto da almeno tre elementi contestualizzanti, ossia colui che parla, colui a cui si parla e ciò di cui si parla<sup>34</sup>.

Questi elementi sono intrinseci ad ogni costruzione dialogica e guidano le operazioni di persuasione: una buona argomentazione deve basarsi su tutti questi elementi; in altri termini si deve chiamare: “persuasiva una argomentazione che pretende di valere soltanto per un uditorio particolare e [...] invece convincente quella che si ritiene possa ottenere l’adesione di qualunque essere ragionevole”<sup>35</sup>.

Lo Stagirita, peraltro, già aveva individuato – in maniera difforme dalla visione sofistica – la possibilità di instaurare un equilibrio, seppur delicato, che consentisse una fruttuosa cooperazione tra argomentazione e retorica: egli, infatti, non intendeva la retorica come mero strumento di persuasione “alla Gorgia” indipendentemente dalla verità del tema di riferimento, ma per Aristotele: “il suo compito non [è] il persuadere, ma individuare mezzi di persuasione per ciascun argomento”<sup>36</sup>.

Dunque, non si tratta di una condizione ove qualsiasi fallacia logica è opportunamente utilizzabile ai fini della vittoria nell’agone discorsivo, applicandola a tesi tra loro opposte a seconda di quale ci si è trovati a sostenere<sup>37</sup>, ma di una situazione ove i discorsi devono essere in partenza argomentativamente giusti, corretti e validi – quindi veri, o meglio, verosimili – e, solo in seconda battuta, resi ancor più condivisibili e ragionevoli per mezzo degli strumenti della “buona retorica”.

È bene ribadirlo nuovamente, per la filosofia aristotelica la retorica è: “la facoltà di contemplare cosa può essere persuasivo a proposito di qualsiasi argomento”<sup>38</sup>, ossia l’instaurazione di processo razionale volto alla ricerca della verità (o verosimiglianza) utilizzando materiale opinativo, ove per “argomento” si intende una costruzione logicamente feconda.

Peraltro, la rilevanza della retorica applicata a discorsi già argomentativamente corretti è comprovata anche dall’importanza che Aristotele attribuiva sul piano logico al “principio di non contraddizione”, per il quale è impossibile che un predicato si riferisca e non si riferisca allo stesso soggetto nel medesimo tempo ed allo stesso riguardo<sup>39</sup>. Tale approccio logico risulta evidentemente incompatibile con la retorica sofistica, per la

<sup>34</sup> Cfr. Aristotele, *Retorica*, Bompiani, Milano 2014.

<sup>35</sup> C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, cit., p. 30.

<sup>36</sup> Aristotele, *Retorica*, Bompiani, Milano 2014, p. 11.

<sup>37</sup> Cfr. S. C. Sagnotti, *op. cit.*

<sup>38</sup> Aristotele, *Retorica*, cit., p. 13.

<sup>39</sup> Cfr. Aristotele, *Metafisica*, Bompiani, Milano 2000.

quale – all’opposto – qualsiasi tesi può equivalere ad un’altra a seconda del fine da perseguire<sup>40</sup>.

Dunque, la “buona retorica” secondo Aristotele sarà applicabile solo a quei discorsi logicamente apprezzabili, ossia conformi al principio di non contraddizione: il buon retore non potrà logicamente accettare come parimenti vera la tesi opposta e si dovrà adoperare retoricamente per convincere l’uditorio della bontà della propria posizione argomentativamente fondata.

Ed è quindi in questo senso che deve essere intesa l’azione retorica dell’avvocato; non a caso, infatti, Aristotele indicava proprio l’ambito giudiziario – insieme all’epidittico e al deliberativo<sup>41</sup> – come una delle sedi fondamentali in cui calare questo specifico uso del ragionamento, tanto argomentativo quanto retorico, in funzione di discorsi probabili e verosimili tarati sull’uditorio particolare di riferimento.

Come anticipato, anche il processo – penale o civile che sia – costituisce appunto un luogo e contesto specifico avente le proprie esigenze formali e sostanziali, peraltro in una cornice istituzionalizzata che stabilisce i limiti dell’azione discorsiva delle parti, tanto con le prescrizioni deontologiche quanto con le norme di procedura.

Alla luce dell’importanza delle specifiche esigenze del contesto, le visioni della retorica aristotelica e della nuova retorica perelmaniana – dunque anche la retorica forense – coniugano argomentazione e retorica, generando la possibilità di una composizione razionale del sapere pratico in base a criteri intersoggettivi e sociali di una verità logicamente valida (argomentazione) e pubblicamente convincente (retorica).

Peraltro, nel contesto giudiziale – diversamente da quanto previsto dalle teorie dell’argomentazione – il discorso del difensore non è finalizzato a convincere la controparte che il proprio punto di vista è preferibile, ma è indirizzato almeno ad un soggetto terzo e qualificato quale è il giudice, il quale opera non in via astrattamente razionale<sup>42</sup>, ma su particolari casi concreti. In altri termini:

la situazione processuale è ben diversa dallo schieramento in campo di partiti contrapposti: essa è regolata e diretta da norme positive [ ], ma, soprattutto, è decisa da un arbitro *super partes*. La sua struttura, cioè, è triadica e non duale; dialettica e non meramente conflittuale<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Cfr. S. C. Sagnotti, *op. cit.*

<sup>41</sup> Cfr. Aristotele, *Retorica*, cit.

<sup>42</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>43</sup> M. Manzin, *Avvocati custodi del processo*, in M. Manzin, P. Moro (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, cit., p. 8.

Inoltre, proprio per il carattere istituzionale e tecnico che caratterizza il processo, il buon avvocato non potrà mai limitarsi al mero uso di strumenti retorici, poiché essi risulterebbero da soli insufficienti in quanto, qualora non fossero fondati su una corretta argomentazione logico-giuridica, non potrebbero mai superare il vaglio dell'attento controllo qualificato del giudice.

Pertanto, come si evince in maniera chiara anche dai limiti tracciati dall'art. 50 del Codice Deontologico Forense, il difensore potrà fare uso della propria "panoplia retorica" bilanciando, da un lato, la necessità di formulare costruzioni giuridiche solide che siano in armonia con i principi di correttezza e verità nella scena processuale e, dall'altro lato, l'esigenza di adempiere efficacemente al proprio mandato, facendo uso di strumenti retorici volti a rendere il discorso il più persuasivo possibile per il giudice.

Così, si vede ribaltata la cattiva considerazione alla quale sembrava essere condannata la retorica degli avvocati, ove essa appariva in totale contrasto con verità ed argomentazione perché intesa solamente nel senso tipico dei sofisti: essa, invece, presuppone tanto la correttezza argomentativa dal punto di vista logico-giuridico, quanto l'efficacia retorica.

### **Il principio del contraddittorio tra verità materiale e processuale**

Avviandosi verso la conclusione, occorre precisare come l'accostamento tra retorica ed argomentazione in ambito forense si leghi ontologicamente ad un ben preciso modello processuale ed alla sua specifica tipologia di verità in esso indagata.

Infatti, con l'ausilio dei contributi dalla filosofia aristotelica e delle teorie della svolta argomentativa, si comprende come tale connubio sia indirizzato né ad una verità assoluta sul solo piano logico né al totale relativismo, ma sia funzionale all'ottenimento dell'adesione dell'uditorio particolare attraverso conclusioni che siano ragionevoli e verosimili per lo stesso. Il "verosimile", dunque, costituisce una sorta di gradazione della verità, garantita da ampi processi di giustificazione e condivisione a livello pratico-razionale in ambito opinativo; peraltro, sempre Aristotele già osservava che: "chi ha occhio per le opinioni più autorevoli altrettanto ne ha per la verità"<sup>44</sup>.

Nel contesto giudiziale, il suddetto orientamento si esplica nella formazione dialogica<sup>45</sup> della verità processuale nel modello accusatorio, con-

<sup>44</sup> Aristotele, *Retorica*, cit., p. 9.

<sup>45</sup> Cfr. M. Manzin, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in M. Manzin, F. Puppò (a cura di), *Audiat et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè

trapposto a quello inquisitorio e caratterizzato dal “principio del contraddittorio”.

Prima di sviscerare la correlazione tra il principio del contraddittorio e l’azione retorico-aristotelica dell’avvocato, è opportuno dunque definire cosa si intenda per “modello inquisitorio” e “modello accusatorio”.

In breve, nel modello processuale inquisitorio il giudice è investito di pieni poteri e si fa carico di individuare l’effettiva verità storica dei fatti antecedenti al procedimento, ossia la cosiddetta “verità materiale”. Per compiere tale impresa, il giudicante ha a disposizione ampi poteri decisorii e probatori<sup>46</sup>.

È evidente che in tale modello, caratterizzato da una struttura di ordine asimmetrico e monologico e dal disequilibrio delle parti assoggettate alle prerogative dell’organo giudicante, non possa trovare accoglimento l’impostazione retorica sin qui delineata, in quanto il giudice agisce da sé per trovare la verità materiale.

All’inverso, il processo accusatorio circoscrive i poteri del giudice, ricercando non la verità materiale, ma formando una *verità processuale* risultante però solo dalle sole allegazioni ed argomenti delle parti<sup>47</sup>. Dunque, si abbandona l’irraggiungibile obiettivo di ricostruire perfettamente i fatti passati in favore di una loro costruzione in sede processuale tra attori eguali in un ordine isonomico e dialogico. Il principio di leale confronto argomentativo tra le parti che presiede il processo è il principio del contraddittorio, per il quale non si indaga una verità assoluta, ma una soluzione verosimile – verità processuale – formata dal confronto retorico-argomentativo delle parti.

Ecco, dunque, che proprio nel sistema processuale accusatorio (o almeno in un ordinamento giuridico che lo accolga come modello principale) possiamo ricondurre l’impiego lecito di argomentazione e retorica nell’ottica della definizione del verosimile, così come sin qui delineato in conformità con la retorica aristotelica.

Anzi, la rilevanza della formazione dialogica della verità processuale – anche con strumenti retorici – è stata appositamente prevista e tutelata dalla Costituzione in seguito alla riforma costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, conosciuta anche come riforma del “giusto processo”, ove: “a difesa di quel metodo dialogico che impone di cercare la verità attraverso il confronto tra le parti (e non mediante un’ingiunzione ‘ti-

Editore, Milano 2008.

<sup>46</sup> Cfr. P. Tonini, *Manuale breve. Diritto processuale penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020.

<sup>47</sup> Cfr. *Ibidem*.

rannica'), si è costituito lo stesso legislatore, al grado più alto del nostro sistema normativo"<sup>48</sup>.

Con tale riforma, infatti, si è perfezionato il recepimento del principio del contraddittorio (recepito esplicitamente nel processo civile a seguito della riforma dell'art. 101 c.p.c. operata dalla legge n. 69/2009) quale elemento cardine del giusto processo ed unica via per il raggiungimento della verità in giudizio attraverso la riforma dell'art. 111 co. 2 Cost., per il quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"<sup>49</sup>.

Analizzando la formulazione della norma costituzionale, si può apprezzare una circolarità semantica dei termini, dove "giusto processo regolato dalla legge" sta a significare che prima il processo è "giusto" e poi "regolato dalla legge" e, dunque, il "giusto", per essere tale, deve compendiare anche il rispetto del contraddittorio, che risulta così principio fondamentale per la ricerca – anzi la formazione – della verità processuale in un'ottica ben più ampia rispetto alle mere forme giuridiche che regolano in concreto la procedura<sup>50</sup>.

Volendo riassumere, il diritto è processo, il processo è contraddittorio ed il contraddittorio è governato da una razionalità argomentativa intesa come un modello pragmatico e discorsivo dell'azione dell'avvocato<sup>51</sup>. In altri termini, il contraddittorio è: "la fase dialogica di difesa reciproca dei disputanti che si svolge in conformità al canone del "giusto processo" consacrato dall'art. 111 della Costituzione"<sup>52</sup>.

In sostanza, la Costituzione cristallizza una specifica accezione del contraddittorio, delineandolo come una relazione di confronto oppositivo – essenziale tanto per il processo in senso lato quanto per la formazione della prova – che consente di ampliare la conoscenza di ciò che è discusso nella scena processuale<sup>53</sup> attraverso il controllo intersoggettivo delle ricostruzioni operate in tale sede<sup>54</sup>. In tale ottica, l'argomentazione retorica è uno strumento utile a saggiare la consistenza critica dei discorsi e delle loro giustificazioni, rifuggendo qualsiasi approccio dogmatico<sup>55</sup>.

<sup>48</sup> M. Manzin, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, cit., p. 5.

<sup>49</sup> Art. 111 co. 2 Cost.

<sup>50</sup> Cfr. M. Manzin, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Giappichelli, Torino 2014.

<sup>51</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>52</sup> S. Tomasi, *op.cit.*, p. 121.

<sup>53</sup> Cfr. P. Sommaggio, *Contraddittorio, giudizio, mediazione. La danza del demone mediano*, Franco Angeli, Milano 2012.

<sup>54</sup> Cfr. G. Fiandaca, *Intorno a verità e contraddittorio nel processo penale*, in M. Manzin, F. Puppò (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, cit.

<sup>55</sup> Cfr. F. Cavalla, *Retorica della persuasione e retorica degli argomenti*, in G. A. Ferrari, M. Manzin (a cura di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè Editore, Milano 2004.

Grazie a tale approccio, la cooperazione retorico-argomentativa processuale si giova di una dinamica di continua messa in discussione e giustificazione delle reciproche pretese delle parti, le quali colgono così occasione di meglio definirsi retoricamente alle orecchie del giudice, pur nel rispetto della logica e del principio di non contraddizione:

Il contraddittorio, dunque, è garantito dalla presenza del principio di non contraddizione poiché stabilisce quali caratteristiche debbano avere gli opposti che si affrontano affinché si dia una valida relazione di opposizione: non devono auto contraddirsi e devono cercare di non cadere, nel confronto, in contraddizione<sup>56</sup>.

Nell'ottica del contraddittorio, quindi, l'avvocato è parte protagonista attiva nella formazione della verità contenuta nelle sentenze, poiché:

il suo dire bene dipende [...] dalla misura in cui assicura al dialogo giudiziale elementi che possano venire assimilati nella decisione: che possano, cioè, validamente concorrere a determinare la verità processuale. Sotto questo profilo, dire 'bene' corrisponde a dire 'il bene', essendo quel bene la verità stessa che nel processo si determina per via retorico-dialettica<sup>57</sup>.

Si potrebbe dire che la verità del processo è cercata con il multiforme concorso di opinioni ed interpretazioni unilaterali<sup>58</sup>, ove l'argomentazione giudiziale – come accennato anche in premessa – opera sui livelli ontologico, logico e deontologico<sup>59</sup>.

In sintesi, la verità deve essere cercata in abito processuale con lo studio logico e linguistico delle dinamiche di argomentazione dei giuristi, cercando di trovare un punto d'incontro con l'approccio logico, pragmatico e retorico dei professionisti per giungere – grazie all'intermediazione del giudice – ad una soluzione unica non contraddittoria, retoricamente ed argomentativamente fondata; si tratta, in altre parole, di una razionalità retorica espressa con forme argomentative<sup>60</sup>.

## Conclusioni

In conclusione, lo scontro dialettico-oppositivo del principio del contraddittorio, il principio di non contraddizione, la ricerca della

<sup>56</sup> P. Sommaggio, *op. cit.*, pp. 184-185.

<sup>57</sup> M. Manzin, *Avvocati custodi del processo*, cit., p. 9.

<sup>58</sup> Cfr. Id., *Argomentazione giuridica e retorica forense*, cit.

<sup>59</sup> Cfr. Id., *Del contraddittorio come principio e come metodo*, cit.

<sup>60</sup> Cfr. Id., *Argomentazione giuridica e retorica forense*, cit.

verità processuale, il diritto alla difesa ed i precetti deontologici sono le principali direttrici dell'azione dell'avvocato, il quale – come detto in apertura – contempera tutti questi “umori”, operando come protagonista delle dinamiche processuali in un modo argomentativo-retorico del tutto unico e confacente alla sua speciale funzione sociale, contribuendo – di concerto con le altre parti – a formare una certa verità o conclusione che possa comunque tutelare gli interessi del proprio assistito.

Se si volesse etichettare tale modo d'essere e parlare, la retorica aristotelica sarebbe di certo il modo migliore per unire armonicamente argomentazione, retorica ed i limiti deontologici della difesa lecita entro cui l'avvocato opera, anche alla luce del contraddittorio e dei principi costituzionali a tutela dell'assistito e della comunità in generale.

In altri termini, si potrebbe dire che:

l'etica professionale dell'avvocato si realizza attraverso un atteggiamento dinamico che si manifesta precipuamente nel contraddittorio, di giustificazione logica delle proprie contestazioni e di mediazione dialogica delle opposte pretese controverse nei rapporti con il cliente, con l'avversario, con il collega e con il giudice<sup>61</sup>.

In estrema sintesi, il buon difensore è colui che, assumendo la materia deontologica come metodologia per il proprio operare nelle controversie<sup>62</sup>, partecipa retoricamente e argomentativamente alle dinamiche processuali e, per tale motivo, non può che essere stigmatizzato come un autentico *vir bonus dicendi peritus*.

## Riferimenti bibliografici

Aristotele, *Metafisica*, Bompiani, Milano 2000.

Id., *Retorica*, Bompiani, Milano 2014.

Bobbio N., *Prefazione*, in Perelman C., Olbrechts-Tyteca L., *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Giulio Einaudi Editore, Torino 1966.

Canale D., *Il ragionamento giuridico*, in Pino G., Schiavello A., Villa V. (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli Editore, Torino 2013.

Cattani A., *Sei autori in cerca di un personaggio. La svolta del 1958*, in Cattani A., Cantù P., Testa I., Vidali P. (a cura di), *La svolta argomentativa. 50 anni dopo*

<sup>61</sup> P. Moro, *L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense*, in M. Manzin, F. Puppo (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, cit.

<sup>62</sup> Cfr. F. Puppo, *La deontologia forense nell'età della codificazione*, cit.

- Perelman e Toulmin*, Loffredo Editore University Press, Napoli 2009.
- Cavalla F., *La via retorica alla verità*, in Vincenti U., Marini Mariani A., Cavalla F., *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa University Press, Pisa 2013.
- Id., *Retorica della persuasione e retorica degli argomenti*, in Ferrari G. A., Manzin M. (a cura di), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Giuffrè Editore, Milano 2004.
- Consiglio Nazionale Forense, *Codice Deontologico Forense*, G.U. 16 ottobre 2014, n. 241.
- D'Agostini F., *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Bollati Boringhieri, Torino 2015.
- Fiandaca G., *Intorno a verità e contraddittorio nel processo penale*, in Manzin M., Puppo F. (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè Editore, Milano 2008.
- Gentili A., *L'argomentazione nel discorso prescrittivo: verità e persuasione*, in Marini Mariani A. (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè Editore, Milano 2003.
- Gianformaggio L., *L'argomentazione giuridica interpretativa: avvocati e giudici*, in Marini Mariani A. (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè Editore, Milano 2003.
- La Torre M., *Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense*, in Manzin M., Moro P. (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè Editore, Milano 2010.
- Manzin M., *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Giappichelli, Torino 2014.
- Id., *Avvocati custodi del processo*, in Manzin M., Moro P. (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè Editore, Milano 2010.
- Id., *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in Manzin M., Puppo F. (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè Editore, Milano 2008.
- Marini Mariani A., *L'argomentazione dell'avvocato*, in Vincenti U., Marini Mariani A., Cavalla F., *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell'avvocato*, Pisa University Press, Pisa 2013.
- Moro P., *L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense*, in Manzin M., Puppo F. (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Giuffrè Editore, Milano 2008.
- Perelman C., Olbrechts-Tyteca L., *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Giulio Einaudi Editore, Torino 1966.
- Platone, *Gorgia*, Economica Laterza, Bari 1997.
- Puppo F., *La deontologia forense nell'età della codificazione*, in Manzin M., Moro P. (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Giuffrè Editore, Milano 2010.
- Randazzo E. (a cura di), *Il penalista e il nuovo codice deontologico*, Giuffrè Editore, Milano 2014.
- Id., *Deontologia e tecnica del penalista*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.
- Sagnotti S. C., *Forme e momenti del ragionare nel diritto*, Giappichelli Editore, Torino 2005.
- Schopenhauer A., *L'arte di ottenere ragione*, Adelphi, Milano 1991.

- Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica Italiana*, Tipografia del Senato, Roma 2012.
- Sommaggio P., *Contraddittorio, giudizio, mediazione. La danza del demone mediano*, Franco Angeli, Milano 2012.
- Tomasi S., *Teorie dell'argomentazione. Un'analisi comparata delle principali teorie argomentative contemporanee con profili applicativi al processo penale* (Doctoral Thesis), Università degli Studi di Trento A.A. 2010/2011.
- Tonini P., *Manuale breve. Diritto processuale penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020.